

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

Indice

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SCOPO E DESTINATARI	3
3. CANALI DI SEGNALAZIONE.....	4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
6. TUTELE (SOGGETTI, FONTI E INFORMAZIONI)	7
6.1 RISERVATEZZA	8
7. CANALI ESTERNI	8

1. INTRODUZIONE

Il Gruppo Fincantieri (di seguito anche “Fincantieri” o “Gruppo”) opera in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi degli azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali e finanziari e delle collettività e comunità locali in cui Fincantieri è presente con le proprie attività. In particolare, il Gruppo promuove la sostenibilità d’impresa - intesa come integrazione delle preoccupazioni sociali ed ambientali all’interno della propria visione strategica - dando informativa su quanto fatto al riguardo nelle relazioni periodiche.

I nostri Valori – Persone, Sicurezza, Integrità, Attenzione al cliente e Innovazione – rappresentano i pilastri della nostra identità e ispirano l’agire di tutto il nostro personale e devono costituire un riferimento per chiunque interagisca con Fincantieri.

La centralità delle “Persone” ci impegna a promuovere un ambiente corretto, inclusivo e basato sul rispetto per la dignità di ciascuno. La “Sicurezza” è un principio imprescindibile: garantire condizioni di lavoro sicure e tutelare il benessere delle persone è un dovere etico prima ancora che organizzativo. L’“Integrità” guida ogni nostra decisione, assicurando trasparenza, correttezza e responsabilità in tutte le relazioni interne ed esterne. L’“Attenzione al cliente” orienta il nostro agire verso la qualità ed eccellenza, l’ascolto e la fiducia reciproca. L’“Innovazione” ci stimola a migliorare continuamente, adottando soluzioni che permettano uno sviluppo sostenibile e consapevole. Questi principi non sono dichiarazioni astratte, ma impegni concreti che permeano il sistema di governance del Gruppo, i processi decisionali e i comportamenti individuali.

A tal fine, il Gruppo promuove una cultura della trasparenza, dell’integrità e della responsabilità a tutti i livelli, incoraggiando dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti e altri stakeholder a segnalare tempestivamente, attraverso i Sistemi di Segnalazione (Whistleblowing), comportamenti, atti od omissioni che possano costituire una violazione, anche presunta, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001¹ (di seguito anche “Modello 231”) o Modello di Compliance in materia di responsabilità d’impresa², della Policy “Anticorruzione”, della Policy “Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità”, della Policy “Contro le Molestie sul Luogo di Lavoro”, del Codice Etico Fornitori, nonché violazioni delle altre politiche e procedure aziendali adottate da Fincantieri o comunque delle normative di legge nazionali, dell’Unione Europea e internazionali.

2. SCOPO E DESTINATARI

Scopo del presente documento è definire le modalità di effettuazione delle segnalazioni, i relativi contenuti minimi, i canali messi a disposizione, nonché il processo di ricezione, valutazione e verifica delle stesse. Il documento disciplina altresì le misure di protezione e tutela previste dall’ordinamento a favore del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o tutelati (quali, a titolo esemplificativo, i facilitatori), garantendo la riservatezza, la protezione dei dati personali e il divieto di atti ritorsivi o discriminatori.

Il segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua una segnalazione riguardante violazioni di cui viene a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Rientrano in questa definizione tutte le persone delle che intrattengono, anche solo temporaneamente, rapporti lavorativi con Fincantieri, pur non essendo formalmente dipendenti, come ad esempio lavoratori o collaboratori che

¹ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fincantieri S.p.A. e dalle società controllate italiane ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, finalizzato alla prevenzione degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

² Per Modello di Compliance in materia di responsabilità d’impresa si intende per le Società di diritto estero il Modello volto a prevenire la commissione di reati e illeciti e a proteggere l’integrità e la reputazione dell’impresa.

forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore delle Società del Gruppo, tirocinanti (retribuiti o meno) e assunti in periodo di prova.

La definizione include inoltre coloro che non hanno ancora un rapporto giuridico con la Società o il cui rapporto è cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione, in fasi precontrattuali o nel corso del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa e non esaustiva, possono presentare una segnalazione i dipendenti delle Società del Gruppo, gli azionisti, i soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che collaborano con il Gruppo, i volontari, i fornitori, i subappaltatori, i partner commerciali, nonché i rappresentanti di comunità locali e altri stakeholder che, in ragione del contesto lavorativo di Fincantieri, vengano a conoscenza di comportamenti illeciti o irregolarità.

3. CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Sistema di Segnalazione (Whistleblowing) di Fincantieri, gestito dalla Funzione Internal Audit, consente di effettuare una segnalazione in forma scritta o in forma orale attraverso i seguenti canali interni:

- **Piattaforma online:** l'invio attraverso la piattaforma può avvenire in forma scritta o tramite messaggistica vocale. Il canale assicura la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga a conoscenza, fatti salvi gli obblighi di legge, e consente una comunicazione riservata tra segnalante e soggetto destinatario. La piattaforma, gestita da un fornitore specializzato del settore, utilizza sistemi di crittografia che garantiscono alti livelli di sicurezza e di garanzia per i segnalanti. Le segnalazioni ricevute non possono essere in alcun modo cancellate e qualsiasi attività compiuta è registrata nel sistema ed è visibile agli altri soggetti abilitati all'accesso. L'accesso alla piattaforma è reso disponibile tramite intranet aziendale e sito internet Fincantieri, disponibile alla pagina dedicata al Whistleblowing.
- **Indirizzo di posta:**
Fincantieri S.p.A.
Via Genova 1, 34121, Trieste
Riservato Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing
- **Incontro diretto** con il Gestore della segnalazione, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto fissato entro un termine congruo tramite i canali sopra menzionati. La segnalazione è verbalizzata e sottoscritta dal Gestore e dal segnalante, ovvero registrata.

Il Segnalante deve utilizzare esclusivamente i canali di whistleblowing sopra indicati, che assicurano la riservatezza della sua identità, di quella dei soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione, privilegiando la piattaforma informatica, la quale consente sia al Gestore di dialogare (anche in forma anonima) con il segnalante, sia a quest'ultimo di verificare in qualsiasi momento lo stato e l'esito della segnalazione.

Chiunque intenda presentare una segnalazione è tenuto a specificare che la stessa costituisce una segnalazione di whistleblowing, per la quale si richiede la riservatezza della propria identità e l'applicazione delle tutele previste per il whistleblower. Tale indicazione consente, qualora la segnalazione sia pervenuta erroneamente a un soggetto non competente, la sua trasmissione al Gestore incaricato entro sette giorni dalla ricezione della stessa. In assenza di tale indicazione, la segnalazione non sarà qualificata come di whistleblowing e sarà trattata come segnalazione ordinaria, con trasmissione alle Funzioni aziendali competenti.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Fincantieri. Tali segnalazioni possono riferirsi a violazioni, anche presunte, rientranti nel seguente ambito oggettivo:

- violazioni della normativa nazionale, europea e internazionale vigente nei Paesi in cui opera Fincantieri, o comunque ad essa applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, illeciti civili, illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti contabili, illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE, condotte illecite rilevanti con riferimento al regime di responsabilità amministrativa di impresa e violazioni della legge antitrust);
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231 o Modello di Compliance in materia di responsabilità d'impresa e del collegato corpo normativo aziendale;
- violazioni del Codice Etico Fornitori, della Policy "Anticorruzione" e delle Policy "Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità", "Contro le molestie sul luogo di lavoro" e del collegato corpo normativo equivalente applicato nei diversi Paesi;
- violazioni delle altre policy e procedure aziendali adottate da Fincantieri o, in via generale, qualsiasi condotta — anche omissiva — che possa causare un danno economico, un pregiudizio ingiusto o un impatto negativo, anche soltanto reputazionale, sul Gruppo Fincantieri.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni comprendono situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall'azienda; atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi; frodi; utilizzo improprio dei beni aziendali; intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni; discriminazioni e molestie e violazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione chiara e completa dei fatti segnalati e le ragioni per cui la persona segnalante ritiene che la condotta sia illegale o non conforme (se disponibili, è gradito l'invio di documenti/evidenze utili a supportarne la sussistenza).
- l'indicazione delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti segnalati e il rapporto con la Società (es. dipendente, fornitore, volontario etc.), nonché eventuali altre persone che possano confermare la fondatezza dei fatti, ai quali estendere le tutele previste per il segnalante;
- le generalità del segnalante, qualora egli/ella non preferisca rimanere anonimo/a e, in caso di invio mediante indirizzo di posta, un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (se conosciute).

Non sono prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate che esprimono esclusivamente considerazioni o sospetti. Nello specifico, Fincantieri si impegna a valutare eventuali segnalazioni anonime esclusivamente ove risultino puntuali, circostanziate e/o supportate da idonea documentazione.

Non è ammesso l'utilizzo del Sistema di Segnalazioni (whistleblowing) di Fincantieri per le comunicazioni relative a rimostranze personali, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura tecnica o commerciale.

L'abuso o l'utilizzo in mala fede dei canali di segnalazione – ad esempio mediante accuse false, diffamatorie o calunniose – è vietato e comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società.

5. GESTIONE DELLA SEGNAZIONE

La responsabilità di gestione del sistema di segnalazione (Whistleblowing) di Fincantieri è affidata alla Funzione “Internal Audit” di Gruppo (di seguito “Gestore”), dotata dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza, intesi come imparzialità, assenza di interferenze e piena autonomia operativa e valutativa.

La Funzione “Internal Audit” cura le interlocuzioni con il segnalante, trasmettendo un avviso di ricezione entro 7 giorni dall'invio della segnalazione e fornendo un riscontro entro 90 giorni. Tale riscontro contiene informazioni sugli esiti degli accertamenti svolti o sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, fermo restando l'obbligo di comunicare l'esito finale al termine della procedura.

Tutte le segnalazioni sono sottoposte a un esame preliminare da parte del Gestore, finalizzato a valutarne l'ammissibilità e la procedibilità. A tal fine, verifica che la segnalazione provenga da un soggetto legittimato (cfr. paragrafo 2 “Scopo e destinatari”), che il contenuto rientri tra le fattispecie ammissibili previste dal presente documento e che siano presenti elementi informativi sufficienti a consentire lo svolgimento delle opportune verifiche (cfr. paragrafo 4 “Oggetto della segnalazione”).

A seguito dell'esame preliminare, qualora non emergano elementi sufficienti a confermare l'ammissibilità e la procedibilità della segnalazione, il Gestore ne dispone l'archiviazione (rigetto), fornendo un'adeguata motivazione.

Qualora, invece, risultino soddisfatti i requisiti di ammissibilità e procedibilità, il Gestore avvia le attività istruttorie e di verifica necessarie, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza. Nel caso in cui si renda necessario il coinvolgimento di soggetti terzi per l'espletamento delle verifiche sui fatti segnalati, sono adottate in ogni circostanza tutte le misure idonee a garantire la tutela dell'identità del segnalante e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

Nello svolgimento delle proprie funzioni di Gestore, la Funzione “Internal Audit” si avvale del Team Whistleblowing, costituito dai responsabili o loro delegati della Funzione “Internal Audit”, della Direzione “Legal, Corporate Affairs and Compliance”, della Funzione “Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231”, e della Direzione “Human Resources and Real Estate” della Capogruppo, per valutare il contenuto della segnalazione e, ove ammissibile, definire le attività di istruttoria e accertamento necessarie a dare un efficace seguito alle segnalazioni e adeguata informativa agli organi di controllo competenti.

A tal fine, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il Team Whistleblowing può adottare le seguenti azioni:

- archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni;
- attivare tempestivamente gli organi preposti interni o Enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, nel caso in cui emerga una possibile violazione.

Per le segnalazioni rilevanti ai sensi del Modello 231 di Fincantieri S.p.A., il Gestore fornisce adeguata informativa all'Organismo di Vigilanza, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza,

possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

In ogni caso, il Gestore garantisce la tracciabilità delle valutazioni e degli accertamenti svolti, conservando le segnalazioni e la relativa documentazione di supporto per il tempo necessario alla trattazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito della procedura di gestione.

Nel caso in cui un membro del Team Whistleblowing versi in una situazione di conflitto di interessi, è previsto l'obbligo di astensione dalle attività di gestione della segnalazione; il componente interessato non avrà accesso ad alcuna informazione correlata. Qualora la segnalazione riguardi direttamente il Gestore oppure il Vertice della Capogruppo, il Team Whistleblowing è chiamato ad attivare il Collegio Sindacale di Fincantieri S.p.A., quale canale alternativo competente, al fine di assicurare la piena indipendenza, imparzialità e autonomia nella gestione della stessa.

6. TUTELE (SOGGETTI, FONTI E INFORMAZIONI)

Il Sistema di Segnalazione (Whistleblowing) di Fincantieri assicura la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, nel rispetto della normativa applicabile.

Tale tutela deve essere estesa anche a tutte le figure identificate dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ai facilitatori (coloro che prestano assistenza al whistleblower);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- ai colleghi di lavoro che hanno con il whistleblower un rapporto abituale e corrente;
- agli Enti³ di proprietà del whistleblower o in cui egli lavora, nonché agli Enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

Non sono ammesse azioni ritorsive e discriminazioni⁴ in ambito lavorativo verso chiunque abbia segnalato, in buona fede, comportamenti, atti o omissioni che possano costituire una violazione, anche presunta, del Codice Etico, del Modello 231 o Modello di Compliance in materia di responsabilità d'impresa, della Policy "Anticorruzione", della Policy "Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità", della Policy "Contro le Molestie sul Luogo di Lavoro", del Codice Etico Fornitori o delle procedure aziendali adottate, nonché violazioni delle altre politiche e procedure aziendali adottate o comunque delle normative di legge nazionale, dell'Unione Europea e internazionale.

A tal fine, Fincantieri prevede adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela dei soggetti identificati dal D.Lgs. 24/2023 o di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti degli stessi, in applicazione di quanto disposto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Società.

Affinché una condotta possa essere qualificata come ritorsiva, e siano pertanto applicabili le tutele previste in favore della persona segnalante, deve sussistere un nesso causale tra la segnalazione effettuata e l'atto, il comportamento o l'omissione sfavorevole subiti, direttamente o indirettamente.

³ Soggetti terzi con cui la società ha rapporti di affari diretti o indiretti (fornitori, consulenti, ecc..).

⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento, intimidazione, molestie o ostracismo, mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, si veda anche art.17 comma 4 D.Lgs. 24/2023.

Le tutele non trovano applicazione nei confronti della persona segnalante che abbia agito in mala fede (ad esempio formulando accuse false o diffamatorie) o abbia concorso alla realizzazione di una condotta illecita.

6.1 RISERVATEZZA

Il Gestore, il Team Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza e ogni altro soggetto coinvolto nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito ai fatti contenuti nella segnalazione e all'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante e agli altri soggetti menzionati, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La Piattaforma informatica di Fincantieri, gestita da un fornitore terzo specializzato del settore, è sviluppata per soddisfare le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza dei dati e, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, consente di dialogare in modo anonimo con il segnalante, senza possibilità per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione.

In ogni caso, l'eventuale rivelazione dell'identità della persona segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023. Nei casi in cui sia richiesto, tale disvelamento è subordinato al consenso espresso della persona segnalante e alla previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione, fermo restando quanto previsto dalla legge, anche in caso di trasmissione della segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti.

Fincantieri, infine, nel caso di segnalante anonimo, successivamente identificato, assicura a quest'ultimo tutte le tutele riportate nel presente paragrafo, in conformità con la normativa applicabile.

7 CANALI ESTERNI

Gli ordinamenti nazionali, incluso quello italiano, che hanno recepito le disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2019/1937 prevedono la possibilità di ricorrere a canali esterni gestiti da autorità competenti. In via generale, il ricorso al canale esterno è consentito nei casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui:

- il canale di segnalazione interno non è attivo ovvero non risulta conforme alle prescrizioni di legge;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non sia efficacemente analizzata ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Chiunque ritenga di aver subito atti di ritorsione può segnalare tali circostanze alle autorità nazionali competenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni.

Per il perimetro italiano, nei casi espressamente disciplinati dall'art. 6 del D.Lgs. 24 / 2023, il segnalante può utilizzare il canale messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), sul proprio sito internet al seguente link: [ANAC | Home page - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it).